

*Classificazione 13.140.40/DATISIR\_23/2021A/A1600A  
(da citare nella risposta)*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale di  
DoQui ACTA*

**A** Provincia di Biella  
Area tutela e valorizzazione  
ambientale  
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità  
dell'Aria, Acque Reflue e Risorse  
Idriche

**Oggetto:** Progetto denominato: "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)", da realizzarsi nel Comune di Cavaglià loc. Gerbido (BI) con opere elettrodotto nel Comune di Santhià (BI), presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia - Riscontro

In riferimento alla vostra nota prot. n. 0000189 del 07/01/2022, con la quale viene chiesto un parere in merito alla coerenza del progetto in oggetto con la Pianificazione di competenza regionale ai sensi degli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 152/2006, si formulano le seguenti considerazioni.

Occorre premettere che, in relazione alle competenze attribuite alle Province e Città Metropolitana di Torino e contenute nelle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 44/2000 così come sostituito dall'art. 24 della l.r. 1/2018, gli scriventi uffici regionali non hanno titolo per partecipare direttamente alle Conferenze di Servizi indette in proposito; è possibile per contro, quando ciò dovesse risultare necessario, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, fornire gli elementi utili per la verifica della coerenza dei progetti presentati con gli strumenti programmatori operativi a livello regionale.

Sulla base della documentazione progettuale, l'impianto prevede l'avvio a combustione di rifiuti speciali non pericolosi, suddivisi in due distinti flussi, che a livello generale potremmo così individuare: un flusso costituito da rifiuti speciali classificati come rifiuti speciali già da parte del produttore iniziale del rifiuto, e rimasti tali anche dopo eventuali trattamenti intermedi, e un flusso costituito da rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani (rifiuti derivanti dal trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e rifiuti derivanti dalle operazioni di pretrattamento effettuate sui rifiuti urbani differenziati). Inoltre il progetto prevede anche la combustione dei fanghi di depurazione.

Ne consegue che la valutazione sulla coerenza rispetto alla pianificazione dovrà tener conto non solo della pianificazione in materia di rifiuti speciali, ma anche di quella parte di pianificazione relativa ai rifiuti urbani derivanti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati.

Giova richiamare infatti che la pianificazione vigente in Regione Piemonte si compone di due documenti integrati che vanno a costituire a pieno titolo la pianificazione regionale in materia di rifiuti, come previsto dall'articolo 196 e 199 del decreto legislativo 152/2006:

- "Piano regionale di gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS)" approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2018, n. 23 – 2215.
- "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione" approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140 -1416;

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, il Piano regionale, come esplicitato nel documento, non può avere una connotazione vincolante in considerazione delle limitate competenze attribuite alle Regioni dal sistema normativo nazionale; ne consegue che gli obiettivi e le azioni individuate nel PRRS rappresentano un significativo elemento di impulso sia verso il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, sia per il conseguimento degli obiettivi che il Piano si prefigge. Per tale motivo l'attuazione del PRRS non può prescindere dal coinvolgimento dei diversi operatori del settore (imprese, associazioni di categoria, Poli di innovazione, università, amministrazioni locali) nel collaborare insieme per sviluppare sul territorio regionale una gestione dei rifiuti speciali che rispetti la gerarchia.

In particolare uno degli obiettivi del PRRS è quello di "favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti".

Rispetto alla gestione dei rifiuti speciali, i risultati del primo rapporto di monitoraggio ambientale sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (approvato con D.D. n. 54 del 08/02/2021) rilevano che nell'anno 2018 sono state smaltite in discarica 854.000 tonnellate di rifiuti (compresi i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani), per la maggior parte non inerti e non pericolosi, quindi teoricamente inviabili ad impianti di recupero a seguito di un esame del potere calorifico riferito ai singoli flussi di rifiuti speciali individuati in sede progettuale. L'esame integrato dei quantitativi totali prodotti a livello regionale dei rifiuti speciali non pericolosi - siano essi derivanti sia dal trattamento dei rifiuti urbani che direttamente da attività produttive (eventualmente sottoposti a pretrattamenti funzionali) – indica una effettiva carenza impiantistica di cui occorre tener conto nelle scelte strategiche di attuazione della pianificazione al fine di evitare che rifiuti speciali non pericolosi, se non avviati a recupero di materia o di energia, siano oggi avviati alle discariche. Tale carenza impiantistica va tuttavia preliminarmente esaminata non solo in relazione alle quantità disponibili ed all'effettivo potere calorifico dei codici EER individuati in sede di progetto, ma soprattutto in relazione alla valutazione della localizzazione del progetto rispetto al baricentro dei luoghi di produzione dei rifiuti speciali individuati: ciò sia in ossequio al principio di prossimità (da intendersi in questo caso come prossimità tra i luoghi di produzione dei rifiuti ed il luogo in cui collocare il progetto impiantistico in oggetto), sia per gli effetti su traffico, inquinamento atmosferico ed altri elementi di pressione ambientale dovuti allo spostamento dei rifiuti, da limitare per quanto possibile anche in ossequio al principio DNSH di cui al Regolamento Tassonomia (Reg. UE 2020/852).

Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione del 2016 invece prende in considerazione il fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei relativi scarti e sovvalli ed i fanghi di depurazione e ha una prospettiva programmatica relativa agli anni

2015-2020; tale Piano ha inoltre provveduto ad introdurre indirizzi di medio e lungo termine a cui tendere nel 2025 e 2030 (capitolo 12.9 del Piano).

Occorre rilevare che la Regione ha in corso un aggiornamento della pianificazione sui rifiuti urbani a seguito della D.G.R. n. 14-2969 del 12 marzo 2021 "Approvazione dell'Atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche - Aggiornamento della pianificazione anche alla luce del recepimento delle direttive del pacchetto Economia circolare" che considera un orizzonte temporale di breve termine al 2025, di medio termine al 2030 e di lungo termine al 2035, in linea con i termini di raggiungimento degli obiettivi delle direttive UE 2018/850, 2018/851, 2018/852.

L'atto di indirizzo inoltre, a partire da alcune considerazioni riguardanti il principio di autosufficienza nello smaltimento e nel recupero energetico dei rifiuti urbani indifferenziati, l'aumento degli scarti derivanti dalla selezione e dal trattamento delle raccolte differenziate (a fronte di un ambizioso obiettivo di raccolta differenziata) e la riduzione a valori inferiori al 10% dei RU in discarica entro il 2035, evidenzia le criticità relative all'attuale sistema impiantistico regionale e dà indicazioni specifiche per la redazione della pianificazione regionale affinché la stessa consideri anche gli scarti della raccolta differenziata.

Nello specifico del procedimento in corso l'atto di indirizzo prevede che:

*"Nella nuova programmazione il recupero energetico dovrà essere opportunamente preso in considerazione così come la produzione e il recupero di combustibile solido secondario, nel rispetto dell'ordine gerarchico previsto dalle normative comunitarie e nazionali. In particolare si dovrà indirizzare la valorizzazione energetica verso le tecnologie che consentano un'ottimizzazione della stessa, quali il teleriscaldamento e/o lo stoccaggio di energia. Si renderà pertanto necessario rivalutare e confrontare in sede di VAS i possibili scenari proprio in relazione al fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani non riciclabili (frazione indifferenziata e scarti derivanti dalle raccolte differenziate) che si rende necessario con la progressiva riduzione del ricorso alla discarica"*

Infine riguardo ai fanghi di depurazione, ed in particolare i fanghi con codice EER 190805 "Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane" la loro pianificazione è rincompresa nel Piano dei rifiuti urbani. Tuttavia recentemente (D.Lgs. 117/2019 art. 15 comma 1 lett. b) punto 5) è stato chiarito a livello nazionale che la pianificazione per ogni tipologia di fango deve essere ricondotta all'interno della pianificazione sui rifiuti speciali.

La Regione Piemonte ha già adottato un Atto di Indirizzo in proposito (con D.G.R. n. 13-1669 del 17/07/2020) al fine di dare avvio ad un aggiornamento della programmazione che andrà ad essere ricompresa nel Piano dei Rifiuti Speciali. Sulla base di queste prime indicazioni la Regione Piemonte prevede la priorità di avvio a operazioni di recupero di materia - in relazione alle priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152/2006 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) - preferenzialmente tramite compostaggio, per i fanghi che a seguito di caratterizzazione analitica dimostrino di essere idonei al recupero in agricoltura, secondo i parametri ed i limiti contenuti sostanzialmente all'interno del decreto legislativo n. 99/1992. Ne consegue che i tali fanghi potranno essere avviati a recupero di energia solo se a seguito di caratterizzazione il recupero di materia non sia praticabile.

Occorre inoltre specificare che la programmazione regionale non andrà comunque a indicare la localizzazione degli impianti necessari a coprire il fabbisogno di trattamento ma questa troverà attuazione nel futuro Piano d'ambito regionale che dovrà garantire la dotazione impiantistica necessaria per il trattamento dei propri rifiuti all'interno del suo territorio.

A questo proposito si richiama l'art. 7 della l.r. 1/2018 che individua in capo alla Conferenza di Ambito regionale la predisposizione di tale Piano, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati e del rifiuto ingombrante e alla realizzazione e gestione degli impianti a tecnologia complessa, tra i quali gli impianti di utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti.

Nelle more dell'attuazione completa della L.R. 1/2018, come esplicitato nell'art.3 della L.R.7/2012 la competenza resta formalmente in capo agli ATO provinciali, sulla base di quanto previsto nella programmazione regionale e nazionale.

Pertanto se da una parte la produzione di scarti derivanti dal trattamento delle raccolte differenziate deve essere tenuto in conto nella pianificazione regionale, dall'altra l'individuazione dei fabbisogni, delle scelte impiantistiche e della localizzazione degli impianti sono propri di un percorso di pianificazione prettamente pubblico (distribuito su Regione e ATO regionale, come sopra specificato) che dovrà essere completato nei prossimi mesi. Ne consegue che l'impianto di cui trattasi, nei confronti della frazione di rifiuti urbani o derivanti dal loro trattamento non può configurarsi come una anticipazione di scelte strategiche da effettuarsi da parte del sistema pubblico secondo un percorso lineare, oggettivo e trasparente.

Alla luce di una pianificazione regionale ancora in fase di aggiornamento e di una *governance* ancora non in piena operatività, tenuto altresì conto che la programmazione regionale non può comunque introdurre vincoli e limitazioni escludenti rispetto quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, si ritiene che la Conferenza dei servizi, indetta per la valutazione della proposta progettuale, debba considerare, nel bilanciamento degli impatti della VIA, l'impianto in questione quale un impianto industriale che si intende localizzare sul territorio e si colloca sul mercato.

Qualora il progetto dell'impianto sia ritenuto ambientalmente compatibile e venga rilasciata l'autorizzazione lo stesso acquisirà ex-lege (ai sensi dell'art. 208 comma 6) la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Infine si ritiene che nella valutazione del progetto possano essere prese in considerazione alcune recenti indicazioni della Regione Piemonte a corredo della propria programmazione approvate con D.G.R. 12 Novembre 2021, n. 18-4076 "D.lgs. 152/2006. L.R. 1/2018. OdG Consiglio regionale 486/2021. Criteri per l'individuazione da parte delle province e della Città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018". Il documento tra l'altro in merito alle compensazioni evidenzia che *"devono essere previsti degli interventi con valenza ambientale e non strettamente collegati con l'opera, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area di intervento o di area vasta (in area pubblica o privata definendone il regime di proprietà dell'area) che vadano a compensare gli impatti residui e la sottrazione di suolo. Le*

*compensazioni, individuate all'interno della fase autorizzativa e concordate con le amministrazioni locali, devono essere congrue rispetto alle tipologie e alle capacità degli impianti, sia nel periodo di esercizio che anche dopo le dismissioni. Inoltre occorrerà definire quelle da realizzare contestualmente all'intervento e quelle da perseguire nel medio-lungo termine per non vanificare il lavoro e il consenso raggiunto".*

Distinti saluti.

**Dott.ssa Paola Molina**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Referente  
Adele Celauro  
tel 011 4325594